

## Società e Regole

Le regole, che possiamo anche chiamare norme, sono quei comportamenti che si devono seguire, o evitare, nei rapporti tra le persone per consentire una convivenza pacifica.

Esistono vari tipi di norme. Le norme di buona educazione (cedere il posto agli anziani in autobus) che si riferiscono a comportamenti che le persone tengono quando sono a contatto con altre persone; le norme religiose che riguardano i comportamenti tenuti dai fedeli di una certa religione; le norme morali, le norme sportive, etc..

Le norme giuridiche, cui ci sottopone lo stato, indicano comportamenti che siamo tenuti ad avere o rispettare, l'insieme delle norme giuridiche costituisce il diritto.

Le norme giuridiche, come precedentemente definite, hanno una serie di caratteri che le contraddistinguono, e precisamente:

- L'obbligatorietà - Le norme giuridiche devono essere rispettate, non vi è la possibilità di scegliere se rispettarle o meno.
- La coattività - Se non si rispettano, le norme giuridiche, verremo sottoposti, da parte dello Stato, a delle sanzioni, cioè ad una punizione. L'intento di minacciare la sanzione è quello di evitare i comportamenti non desiderati
- La generalità - Le norme sono rivolte alla totalità dei soggetti, o a categorie più o meno ampie di soggetti, non sono mai rivolte a singoli soggetti
- L'astrattezza - Le norme si riferiscono a casi generali, ipotetici e futuri. E' compito dei giudici individuare la norma giuridica da applicare al caso concreto.
- L'esteriorità - Le norme giuridiche tengono conto dei comportamenti effettivi tenuti dai soggetti, con delle loro intenzioni.

## Le fonti del diritto

Le norme giuridiche sono generate da determinati atti o fatti che prendono il nome di fonti del diritto. A tale proposito si distinguono le fonti del diritto in:

- fonti di produzione: hanno la funzione di produrre le norme giuridiche e sono di 2 tipi: fonti fatto (comportamento ripetuti nel tempo ai quali la collettività dà valore normativo) e fonti atto (sono le norme scritte emanate da appositi organi seguendo particolari procedure: leggi, decreti, regolamenti)
- fonti di cognizione: sono gli strumenti attraverso i quali si viene a conoscenza delle norme giuridiche: la più importante è la Gazzetta Ufficiale, inoltre: codici, testi unici, raccolte legislative.

## L'organizzazione gerarchica delle fonti

Nel nostro ordinamento esistono diverse fonti del diritto; esse sono ordinate secondo un criterio gerarchico, cioè in ordine all'importanza che hanno:

- Costituzione della Repubblica e leggi costituzionali

- Regolamenti e direttive dell'Unione Europea
- Leggi ordinarie ed atti avente forza di legge
- Leggi regionali
  
- Regolamenti
- Usi e consuetudine

Le prime sono dette fonti primarie, le ultime due invece secondarie. I criteri che regolano i rapporti fra le norme giuridiche sono: a) Principio gerarchico - la fonte di grado inferiore non deve essere in contrasto con la fonte di grado superiore, b) Principio di competenza - la legge stabilisce quali sono gli organi preposti alla emanazione di norme giuridiche, c) Principio di abrogazione - tra le fonti di pari grado che regolano la stessa materia la norma più recente abroga quella più remota.

### I soggetti del diritto

I destinatari delle norme giuridiche sono i soggetti, questi per il diritto sono definiti persone fisiche e persone giuridiche. Per persona fisica s'intende ogni individuo vivente, essa è tutelata nei propri diritti dall'ordinamento giuridico.

*Le persone fisiche hanno:*

- a) la capacità giuridica, questa è definita la titolarità di diritti e doveri, cioè la possibilità di avere dei diritti e dei doveri; si acquisisce con la nascita e si perde con la morte
- b) la capacità di agire, è intesa come la capacità di esercitare validamente i propri diritti e di assumere dei precisi doveri; si acquisisce con la maggiore età e si perde con la morte.

Alcune persone fisiche non hanno la capacità di agire, perciò vengono definite incapaci: a) *incapaci assoluti*, b) *incapaci relativi*

"Incapaci assoluti" - si dividono in due gruppi:

- a) minori sono sottoposti alla potestà genitoriale, non hanno la possibilità di compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
- b) interdetti sono sottoposti alla tutela di un tutore nominato dal tribunale, non hanno la possibilità di compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione; sono di due tipi: a) interdetti legali, cioè coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva superiore a 5 anni; b) interdetti giudiziali, cioè coloro che hanno una grave infermità mentale

"Incapaci relativi" - si dividono in due gruppi:

- a) inabilitati sono sottoposti alla curatela di un curatore nominato dal tribunale, hanno la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione e sono assistiti dai curatori per gli atti di straordinaria amministrazione; cause di inabilitazione, dichiarate con sentenza del tribunale, sono: l'alcolismo, la tossicodipendenza, le malattie mentali meno gravi, i prodighi e i sordi ed i ciechi non opportunamente istruiti
- b) minori emancipati sono sottoposti alla curatela di un curatore nominato dal tribunale, hanno la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione e sono assistiti dai curatori per gli atti di straordinaria amministrazione; il tribunale dichiara emancipati quei minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni, a seguito di accertamento della maturità psichica dei soggetti, per autorizzarli a sposarsi e a riconoscere il figlio

### Le persone giuridiche

Sono le organizzazioni collettive costituite da persone fisiche e/o da un insieme di beni finalizzati al conseguimento di uno scopo comune, nel nostro ordinamento si conoscono: a) associazioni, b) fondazioni, c) società

Le organizzazioni vengono fondate attraverso un atto costitutivo. Questo è un atto formale nel quale gli associati si impegnano a perseguire uno scopo specifico; contestualmente viene redatto lo statuto, che contiene le norme di funzionamento dell'organizzazione. A seguito della costituzione le organizzazioni, di norma, richiedono il riconoscimento come persone giuridiche.

Le organizzazioni operano attraverso degli organi che hanno specifiche funzioni:

- l'assemblea - organo costituito da tutti gli associati che si riunisce periodicamente ed ha il potere decisionale
- gli amministratori - organo costituito da alcune persone, in genere associati stessi, che agisce in nome e per conto dell'organizzazione e compie tutti gli atti di gestione
- i comitati di controllo - organo costituito da alcune persone, in genere estranei agli associati, hanno il compito di vigilare sull'operato degli amministratori, questo organo non sempre è presente nelle organizzazioni collettive

### Il rapporto giuridico

Ogni relazione fra due o più parti, regolata dal diritto, è definita rapporto giuridico. Dunque non tutti i rapporti sono definiti giuridici ma soltanto quelli che per interesse sociale sono stati regolati dal diritto. Gli elementi di un rapporto giuridico sono tre, e cioè: a) i soggetti, b) gli oggetti, c) il diritto.

I soggetti, che come abbiamo già visto sono persone fisiche o persone giuridiche, sono definite parti del rapporto giuridico. Le norme prevedono per le parti specifici diritti, cui corrispondono specifici doveri. Le parti, del rapporto, titolari di diritti sono definite soggetti attivi, mentre le altre soggetti passivi. Proprio perché riferiti ai soggetti sono definiti "diritti soggettivi" di cui è opportuno indicare dei criteri di classificazione.

Innanzitutto distinguiamo fra diritti soggettivi assoluti e relativi, i primi sono fatti valere nei confronti di tutti, i secondi sono fatti valere nei confronti di un numero determinato di soggetti; sono esempi di diritti assoluti: la tutela dell'immagine, del nome, della vita, della proprietà; mentre sono esempi di diritti relativi: il diritto alla reciproca assistenza fra coniugi, il diritto di reddito.

Altro criterio di classificazione è fra diritti soggettivi personali e patrimoniali, i primi non sono suscettibili di valutazione economica e sono riferiti al bene della vita, i secondi sono suscettibili di valutazione economica. I diritti patrimoniali a loro volta si distinguono in diritti reali e obbligatori; i primi sono riferiti ai diritti sui beni materiali, mentre i secondi sono quei diritti in base ai quali il soggetto attivo può pretendere dal soggetto passivo che si comporti in un determinato modo.

Gli oggetti, sono considerati beni, per il diritto, tutte quelle cose, materiali ed immateriali, che rispondono contemporaneamente alle seguenti caratteristiche:

- a) sono utili - cioè capaci di soddisfare bisogni
- b) sono accessibili - cioè potenzialmente a disposizione di tutti
- c) sono limitati - cioè, per quanto grande possa essere la loro diffusione, non sono in grado di soddisfare i bisogni di tutti

I beni, per il codice civile, così definiti, si distinguono in mobili ed immobili; a dire il vero la definizione esiste solo per i beni immobili, cioè: il terreno e tutti quei beni saldamente ancorati ad esso. Sono beni mobili tutti gli altri. La distinzione in queste due categorie è utile per poter validamente trasferire i

beni stessi, per i mobili non è prevista alcuna formalità, per quelli immobili il loro trasferimento è possibile solo mediante stipula di un atto pubblico (cioè forma scritta di fronte ad un notaio). Esiste poi una terza categoria "i beni mobili registrati" che sono beni mobili ma che per essere trasferiti hanno bisogno di un atto pubblico.

A seconda di chi esercita il diritto di proprietà i beni si distinguono in privati e pubblici; sono soggetti pubblici lo Stato e gli altri enti pubblici: Regioni, Province, Comuni, etc.. In questo ambito è importante la classificazione degli stessi beni in demaniali e patrimoniali. I beni demaniali sono di esclusiva proprietà pubblica, e dunque sono inalienabili (non possono essere mai venduti) e possono essere utilizzati in concessione, esempi sono: la spiaggia gli alvei dei fiumi, reperti archeologici, etc.

### Lo Stato

Si definisce così quell'ente sociale che si forma quando, su un territorio determinato, un popolo si organizza giuridicamente e si sottopone all'autorità di un potere centrale.

Elementi costitutivi dello Stato sono: a) il popolo, b) il territorio, c) la sovranità

### Il popolo

È inteso come l'insieme dei cittadini, cioè delle persone legate allo Stato dal rapporto di cittadinanza. Innanzitutto bisogna distinguere fra popolo e popolazione, il popolo contraddistingue tutti coloro che hanno la cittadinanza di un determinato Stato che è una condizione giuridica dalla quale deriva la titolarità di diritti e doveri, mentre la popolazione è costituita da tutte le persone che tra loro sono accomunate da un carattere comune (es la popolazione italiana sta ad indicare tutte le persone che si trovano in Italia, mentre il popolo indica i soli cittadini).

Ulteriore distinzione che bisogna fare è quella riferita alla totalità degli individui della terra, essi si dividono in: a) cittadini - coloro che hanno la cittadinanza, b) stranieri - coloro che hanno la cittadinanza di un altro Stato, distinguendo in questo caso fra stranieri comunitari (di uno Stato appartenente alla U. E.) e stranieri extracomunitari, e c) apolidi - coloro che non hanno alcuna cittadinanza.

Come si diventa cittadini, ciò avviene essenzialmente a titolo originario (cittadinanza che si ha fin dalla nascita) o a titolo derivativa (cittadinanza che si ottiene dopo averne fatta richiesta).

A titolo originario:

- per diritto di discendenza (o di sangue) - diventa cittadino il figlio di cittadini
- per diritto di luogo (o suolo) - diventa cittadino chi è nato sul territorio dello Stato se figlio di apolidi o quando non se ne conoscano i genitori.

A titolo derivativo:

- per matrimonio
- per adozione
- per naturalizzazione, dipende da un atto di concessione, dopo aver risieduto regolarmente in Italia per almeno 4 anni se comunitario o 10 anni se extracomunitario.

### Il territorio

È il luogo, racchiuso entro confini, in cui vive una comunità e in cui sono in vigore le leggi di uno Stato.

I confini possono essere naturali (monti fiumi laghi etc.) o convenzionali (o artificiali) stabiliti da trattati internazionali. Fanno parte del territorio di uno Stato le acque territoriali, cioè lo specchio di

mare antistante le coste fino al limite delle 12 miglia marine. Oltre siamo in acque internazionali. Il soprasuolo fino all'atmosfera è sottoposto alle leggi dello Stato, così anche il sottosuolo.

Navi ed aerei militari sono sempre considerati territorio dello Stato ovunque essi siano, mentre per quelli civili sono considerati territorio dello Stato in quei luoghi ove non vi sia la sovranità di altri stati, es. le acque internazionali, la sovranità sarà del paese di cui si espone la bandiera (si dice battente bandiera .....), questo è definito principio di extraterritorialità. Per le sedi diplomatiche vale il principio di extraterritorialità solo a condizione di reciprocità fra gli stati.

### La sovranità

È definito il potere esercitato dallo Stato su coloro che vivono nel suo territorio, questo potere deriva allo Stato al principio del monopolio legale della forza, cioè solo coloro che sono autorizzati dallo Stato possono usare legalmente la forza (arrestare, perquisire etc); questo potere ha una valenza interna di sovranità intesa come tutela dell'ordine pubblico, ed esterna pari dignità fra gli stati cioè l'indipendenza.

### Evoluzione dello Stato italiano

Lo Stato italiano nasce come estensione del regno di Savoia che dal 1848 si è dotato di una Costituzione liberale: "Lo Statuto Albertino", questa è una costituzione concessa, breve e flessibile.

Concessa perché è il re che concede agli italiani lo Statuto, breve perché vengono indicati in modo sintetico i principali diritti dei cittadini e vengono indicati gli organi di governo dello Stato, infine flessibile perché può essere modificata con una legge ordinaria.

A seguito delle vicende storiche, che trasformarono uno stato liberale in una dittatura che portò l'Italia nel secondo conflitto mondiale, venne deciso che alla fine della guerra gli italiani sarebbero stati chiamati a votare per il referendum per la scelta fra monarchia e repubblica. La vittoria per la Repubblica mise in moto la redazione di una nuova Costituzione. L'assemblea costituente terminò i suoi lavori il 22 dicembre 1947. Il 1 gennaio 1948 la Costituzione della Repubblica Italiana entra in vigore.

I principali caratteri della nuova Costituzione sono:

- votata - perché è stata approvata dall'Assemblea Costituente
- lunga - perché sono maggiori i diritti tutelati e sono specificati maggiormente gli organi dello stato e i loro compiti
- rigida - perché la modifica della costituzione può avvenire con una legge di revisione costituzionale

La struttura della Costituzione, costituita da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie è la seguente:

- artt. 1 - 12 Principi Fondamentali
- artt. 13 - 54 1<sup>a</sup> parte Diritti e Doveri dei Cittadini
- artt. 55 - 139 2<sup>a</sup> parte Ordinamento dello Stato
- I - XVIII Disposizioni Transitorie e Finali

### I principi fondamentali

I principi fondamentali indicano i principi su cui si fonda lo Stato e sono:

- art. 1 principio democratico - Stato in cui la sovranità appartiene al popolo che la esercita attraverso lo strumento dell'elezione diretta dei suoi rappresentanti in parlamento
- art. 2 principio personalista pluralista solidarista - La persona è il fine dell'azione dello Stato non il mezzo attraverso la tutela dei diritti inviolabili, seppur acconsente, in taluni casi, a limitazioni delle libertà individuali subordinandoli agli interessi collettivi, inoltre la tutela della persona avviene anche nelle formazioni in cui svolge la sua personalità, ed infine impone ai cittadini obblighi di solidarietà sociale per permettere l'elevamento sociale di tutti i cittadini.

- art. 3 principio di uguaglianza - Questa è di tipo formale (1° comma) cioè tutti sono uguali di fronte alla legge, ma anche sostanziale (2° comma) cioè lo Stato si impegna a rimuovere le cause
- art. 4 principio lavorista - deve essere inteso questo principio come un programma per le forze politiche di creare le condizioni per combattere ogni forma di disoccupazione
- art. 5 principio del decentramento - pur ribadendo la necessità dell'unità nazionale si spinge ad una maggiore autonomia che permettere di emanare norme da applicare nei rispettivi territori così da rendere più partecipi i cittadini alla vita delle proprie comunità
- art. 6 tutela delle minoranze linguistiche - anche in questo caso la tutela delle minoranze linguistiche del nostro paese è vista come una tutela delle diversità culturali, intese come patrimonio nazionale, perciò si è operato anche con l'istituzione delle regioni a statuto speciale
- art. 7 rapporti stato chiesa cattolica - nel ribadire il diverso piano di trattamento che esiste per la chiesa cattolica, considerata come un ordinamento sovrano, si fa riferimento ai patti lateranensi come strumento che regola i rapporti della chiesa con lo stato
- art. 8 rapporti stato altre religioni - pur garantendo la libertà religiosa, le altre confessioni religiose sono considerate alla stregua di associazioni che possono firmare intese con lo stato per regolare la vita religiosa delle altre confessioni
- art. 9 tutela della cultura e dell'ambiente - di scarsa portata questo articolo indica soltanto un generico impegno dello stato a favore della promozione della cultura nel nostro paese
- art. 10 principio internazionalista - di notevole interesse in questo articolo è il trattamento dello straniero, il quale ha diritto d'asilo nel nostro paese ove non gli fossero garantite nel suo paese libertà previste per i cittadini
- art. 11 ripudio della guerra - articolo scritto con la finalità di far partecipare l'Italia alle Nazioni Unite, è stato lo strumento che ci ha garantito la possibilità di partecipare alla Unione Europea, che ribadisce il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
- art. 12 la bandiera - inserito nei principi fondamentali per evitare che forme di regimi totalitari possano cambiare il simbolo nazionale con simboli ideologici

### I diritti e i doveri

- artt. 13 - 21 Libertà individuali ed associative di pensiero e religiose - I rapporti civili primo titolo della prima parte della Costituzione, indicano in modo sufficientemente esaustivo il ventaglio di libertà riconosciute alle persone, cioè a tutti, indicando nello specifico ogni forma di libertà (personale, di domicilio, di corrispondenza e di circolazione) ed avendo cura che l'interpretazione sia la più ampia possibile, inoltre proprio perché di vitale importanza per tutti gli individui vengono indicati in modo molto dettagliato e circoscritto tutti i limiti a cui queste libertà sono sottoposte, anche se si tratta di libertà che si esercitano collettivamente (riunione ed associazione) oltre a quelle di pensiero e religiose
- artt. 22 - 28 Principi di garanzia processuali - Questi articoli stabiliscono quali sono le modalità per poter agire e difendersi in giudizio, e il principio di irretroattività delle norme, della presunzione di innocenza, nonché della responsabilità penale che è personale, infine indica in modo preciso le modalità per l'estradizione
- artt. 29 - 31 tutela della famiglia - Facendo riferimento alla dimensione sociale dell'individuo particolare attenzione è stata data all'istituto della famiglia ordinata sulla parità morale e giuridica dei coniugi, ed indica la via che il legislatore deve seguire per la tutela di essa
- art. 32 tutela della salute - Diritto riconosciuto sia ai singoli inteso come tutela dell'integrità fisica, che alla collettività inteso come diritto a vivere in condizioni di salubrità
- artt. 33 - 34 la scuola e l'istruzione - Pur tutelando la libertà d'insegnamento per garantire una formazione aperta al pluralismo, si ribadisce l'impegno dello Stato all'elevazione culturale dei cittadini attraverso lo strumento dell'istruzione obbligatoria

- artt. 35 - 40 la tutela del lavoro e le organizzazioni sindacali - Qui si fa riferimento essenzialmente alla tutela del lavoro e dei lavoratori con particolare riguardo ai contraenti più deboli del rapporto di lavoro, i lavoratori e tra questi in special modo alle donne lavoratrici, uno spazio di fondamentale importanza è dedicato alle organizzazioni sindacali e al diritto allo sciopero
- artt. 41 - 47 i rapporti economici - Si ipotizza in questi articoli un sistema economico che tenga conto delle reali esigenze degli individui e prefigura un modello di economia mista (attività privata accanto all'attività del settore pubblico)
- artt. 48 - 54 i rapporti politici il diritto dovere di voto i partiti politici - Infine i rapporti politici che si basano su due pilastri della vita democratica del paese cioè il diritto di voto (riconosciuto a tutti) e l'organizzazione dei partiti politici (intesi come strumento di partecipazione alla vita politica del paese)

## ***L'ordinamento dello Stato***

Ci occuperemo dei principali organi dello Stato, ed in particolar modo: a) del Parlamento artt. 55 - 69; b) la formazione delle leggi artt. 70 - 82; c) il Presidente della Repubblica artt. 83 - 91; d) il Governo artt. 92 - 96; la magistratura artt. 101 - 110.

### *Il Parlamento*

E' l'organo che detiene il potere legislativo che si realizza con l'emanazione delle leggi, ed è costituito da due camere: la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. La presenza di due rami, in linea con gli altri paesi occidentali, ne crea un sistema bicamerale, ma a differenza di quello degli altri paesi, il nostro si dice "di bicameralismo perfetto", cioè le camere hanno gli stessi poteri e funzioni. Nel nostro paese sono gli unici organi di rappresentatività diretta, i propri componenti vengono infatti eletti dal popolo nelle elezioni politiche generali e durano in carica 5 anni (questo periodo si chiama legislatura).

Le uniche differenze esistenti fra le due camere riguardano:

- i componenti - 630 e tutti elettivi per la camera dei deputati, mentre sono 315 elettivi ed un numero vario di senatori a vita, che possono essere: a) di diritto (gli ex presidenti, salvo rinuncia) e 5 senatori nominati dal presidente della repubblica
- l'elettorato attivo - cioè l'età minima per poter votare, che è di 18 anni per la Camera e di 25 anni per il Senato
- l'elettorato passivo - cioè l'età minima per potersi candidare, che è di 25 anni per la Camera e 40 anni per il Senato

Per volgere il loro compito ai parlamentari sono attribuite delle garanzie:

- insindacabilità - non sono giudicabili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni
- immunità penale - per poter procedere nei confronti dei parlamentari, in alcuni casi c'è bisogno di un'autorizzazione a procedere
- indennità - mensilità concessa ai parlamentari per svolgere il loro ufficio

### *La formazione delle leggi (l'iter legis)*

Il percorso di formazione delle leggi può essere suddiviso in 4 parti:

- l'iniziativa - questa funzione spetta a 5 soggetti: a) ogni singolo parlamentare, b) il governo, c) gli elettori (iniziativa popolare sottoscritta da almeno 50.000 elettori), d) le regioni, ed infine il

CNEL. I primi 3 soggetti hanno competenza legislativa generale, gli altri 2 soggetti hanno competenza legislativa specifica. Tutti i soggetti presentano progetti di legge, il governo disegni di legge.

- Approvazione e discussione da parte delle camere - il procedimento ordinario prevede l'esame in commissione parlamentare permanente dei disegni o progetti di legge che poi vengono trasferiti in aula per la discussione e approvazione articolo per articolo e votazione finale. Si passa poi all'altra camera ove si segue lo stesso iter, se questa approva nello stesso testo la legge è approvata, se invece vengono introdotte delle modificazioni (emendamenti) il testo dovrà tornare alla camera di provenienza per essere riapprovato.
- promulgazione - è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta la regolarità dell'approvazione della legge, può rinviare, con messaggio motivato (veto sospensivo) il testo approvato alle camere.
- pubblicazione - il testo della legge viene così pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e normalmente dopo 15 gg (vacatio legis) questa entra in vigore

### Il Presidente della Repubblica

Viene eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune con l'aggiunta di 3 delegati per regione, escluso la Valle d'Aosta che ne ha 1, con la maggioranza dei 2/3 nelle prime tre elezioni, e la maggioranza assoluta dal quarto scrutinio. Per essere eletto Presidente della Repubblica bisogna essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici ed avere almeno 50 anni. Dura in carica 7 anni e la sua funzione è incompatibile con qualsiasi altra carica. Le sue funzioni sono moltissime:

- garante della Costituzione
- rappresenta la nazione
- promulga le leggi
- nomina i senatori a vita (5), 1/3 dei giudici della corte costituzionale, il Presidente del consiglio dei ministri
- indice i referendum e le elezioni politiche generali
- può sciogliere le camere, purché non nell'ultimo semestre del suo mandato (semestre bianco)

### Il Governo

È l'organo a cui è affidato il potere esecutivo, che consiste nell'attuare le scelte politiche e legislative del parlamento. Il governo è un organo complesso costituito dal presidente del consiglio dei ministri, dai ministri e dal consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio ha la funzione di coordinare l'attività di governo, predispone l'odg del consiglio dei ministri; i ministri sono a capo di uno specifico settore della pubblica amministrazione, sono di due tipi con e senza portafoglio, nel loro operare sono affiancati da viceministri e sottosegretari che hanno la delega a trattare alcuni settori specifici; infine il consiglio dei ministri che è un organo collegiale, a cui partecipano solo il presidente ed i ministri, che ha il compito di garantire un indirizzo politico unitario all'attività di governo.

Il governo si forma, a seguito di una crisi o di elezioni politiche generali, dopo che il Presidente della Repubblica, in seguito alle consultazioni con gli ex presidenti i presidenti delle camere e i leader dei partiti politici rappresentati in parlamento, affida l'incarico. Il governo entra in carica dopo che il presidente del consiglio ed i ministri da lui proposti al capo dello stato prestano giuramento e subito dopo si presentano alle camere per ottenere la fiducia. Oltre alla funzione esecutiva il governo ha anche una funzione legislativa, può infatti emanare decreti che sono atti avente forza di legge.

I decreti sono di 2 tipi:

- decreti legge - atti normativi che entrano immediatamente in vigore a seguito di promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, hanno la caratteristica di essere emanati in caso di necessità ed urgenza, devono essere convertiti in legge entro 60 gg dal parlamento

- decreti legislativi - atti normativi emanati dal governo a seguito di legge di delega approvata dal parlamento che conferisce l'incarico

### La Magistratura

La magistratura è l'organo composto dall'insieme dei giudici a cui affidata la funzione giurisdizionale. I principi costituzionali che regolano l'attività della magistratura e il suo funzionamento, per realizzare l'imparzialità che si deve a questo ufficio sono:

- l'assunzione dei magistrati - essa deve avvenire per concorso
- l'indipendenza - i magistrati sono sottoposti soltanto alla legge
- l'immovibilità - non possono essere trasferiti dalla loro sede se non per propria richiesta

Per garantire questi principi la costituzione ha previsto un organo di autogoverno della magistratura: il Consiglio Superiore della Magistratura. Questo organo è composto da 27 persone, 24 elettivi e 3 di diritto. I 3 di diritto sono il Presidente della Repubblica, il primo giudice di cassazione, il primo procuratore di cassazione; i 24 elettivi sono eletti per i 2/3 dai magistrati, e per 1/3 dal parlamento in seduta comune (con la maggioranza dei 2/3 e sono eleggibili magistrati, anche a riposo, docenti universitari di materie giuridiche o avvocati che patrocinano in cassazione. Il CSM si occupa di tutto ciò che riguarda lo stato giuridico dei magistrati:

- carriere
- trasferimenti
- azioni disciplinari

La magistratura dispone della polizia giudiziaria, mentre al ministro compete l'organizzazione degli uffici giudiziari e può proporre azioni disciplinari nei confronti dei magistrati che comunque devono essere giudicate dal CSM